

## CRITERI PER ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico è il punteggio attribuito dal Consiglio di classe ad ogni studente nello scrutinio finale delle classi del triennio, partendo dalla media dei voti ottenuti. Per il credito scolastico (D.lgs 62/2017) sono accumulabili 40 punti complessivi nell'arco di un triennio così distribuiti: 12 punti a disposizione nella classe terza, 13 punti nella classe quarta e 15 punti nella classe quinta.

Concorrono a formare il credito scolastico sia gli elementi di giudizio relativi alle valutazioni scolastiche degli allievi (il profitto, l'assiduità della frequenza, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività integrative dell'offerta formativa), sia le eventuali esperienze formative compiute all'esterno della scuola.

Il credito scolastico deve essere assegnato a ciascuno studente nel rispetto dei vincoli riportati nella tabella A allegata al Decreto legislativo 62 del 2017.

### CREDITO SCOLASTICO (Candidati interni) – tabella Allegato A al D.lgs 62/2017

<b>Media dei voti</b>	<b>Fasce di credito III ANNO</b>	<b>Fasce di credito IV ANNO</b>	<b>Fasce di credito V ANNO</b>
M < 6	-	-	7-8
M=6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

La legge 150/2024 ha introdotto all'art.15 (Attribuzione del credito scolastico) del Dlgs 62/2017 il comma 2-bis il quale stabilisce “il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.”

### Elementi da valutare nell'attribuzione del credito scolastico se il voto di comportamento è pari o superiore a 9/10:

- Frequenza
- Partecipazione al dialogo educativo
- Certificazioni linguistiche livello B2
- Certificazioni informatiche ECDL/EIPASS
- Attività sportive, culturali, artistiche, professionali e di volontariato (almeno 20 ore)
- Attività integrative previste dal PTOF, inclusi progetti PON - PNRR
- Insegnamento religione cattolica o attività alternative

(N.B. I coefficienti di valutazione relativi ai predetti elementi di valutazione sono riportati nella griglia qui allegata).

- Media dei voti riportata nello scrutinio finale, compresi i coefficienti valutati nella griglia

Pertanto, fermo restando il prerequisito *ex lege* 150/2024 art. 15,:

- si assegna il **punteggio inferiore** previsto dalla fascia di credito corrispondente alla media dei voti riportati nello scrutinio finale, se il valore della media, compresi i coefficienti valutati nella griglia, è  $\geq 0.01$  ma  $< 0.5$  es. da 7.01 a 7.49;
- si assegna il **punteggio superiore** previsto dalla fascia di credito corrispondente alla media dei voti riportati nello scrutinio finale, se il valore della media, compresi i coefficienti valutati nella griglia, è  $\geq 0.5$  es. da 7.5 a 8.0.

Si ricorda che IN NESSUN CASO è possibile attribuire un credito scolastico superiore a quello previsto per la fascia a cui appartiene la media dei voti conseguiti.

Ad esempio: ad uno studente di classe terza che ha raggiunto una media pari a 7,00, con voto di comportamento pari o superiore a 9/10, non può essere riconosciuto un credito scolastico maggiore di 9 punti (previsto dalla tabella Allegato A al D.lgs 62/2017) , indipendentemente dalla presenza o meno di esperienze formative svolte all'interno o all'esterno del percorso scolastico.

#### **Disposizioni particolari deliberate dal Collegio docenti:**

**Agli alunni con sospensione di giudizio**, che conseguono l'ammissione alla classe successiva a settembre, verrà attribuito il punteggio minimo della fascia corrispondente alla media. E' ammessa una deroga in presenza di casi eccezionali, debitamente documentati, in cui il punteggio massimo della fascia può essere attribuito, nel rispetto dei criteri stabiliti nello scrutinio di giugno, a compensazione di situazioni di svantaggio in relazione a gravi problemi familiari o di salute dell'alunno che hanno determinato la sospensione stessa del giudizio.

**Agli studenti ammessi all'esame di Stato con una insufficienza** (*ex art. 13 co. 2 lettera d) dlgs 62 del 13 aprile 2017*) verrà attribuito il punteggio minimo della fascia corrispondente alla media.